

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente deduce che il Consiglio ha violato gli articoli 83 e 83 bis dello Statuto nonché le disposizioni di cui all'allegato XII dello Statuto, negando l'adozione della proposta di regolamento della Commissione, che propone di adattare, a far data dal 1° luglio 2011, l'aliquota dei contributi al regime delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea, nonostante da tali articoli risulti in termini vincolanti che l'adattamento annuale di tali aliquote è una procedura automatica che non lascia alcun margine discrezionale al Consiglio.

Secondo la ricorrente, il rifiuto del Consiglio di adottare la proposta di regolamento della Commissione e, incidentalmente, di adeguare in diminuzione l'aliquota dei contributi dei funzionari, violerebbe non solo l'articolo 83, paragrafo 2, dello Statuto, imponendo ai funzionari una contribuzione eccessiva, ma anche l'articolo 83 bis, paragrafo 1, dello Statuto, poiché l'equilibrio del regime a fondo figurativo che garantisce le pensioni dei funzionari e degli altri agenti risulterebbe compromesso.

Infine, secondo la Commissione, prevedendo in termini precisi, all'allegato XII dello Statuto, la modalità di calcolo dell'aliquota di contribuzione dei funzionari e degli agenti, il legislatore dell'Unione non ha lasciato alcun margine discrezionale al Consiglio, obbligandolo ad adottare le proposte della Commissione entro un termine ragionevole.

Ricorso proposto il 12 ottobre 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-462/12)

(2012/C 379/30)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun e K. Talabér-Ritz, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che l'Ungheria non si è conformata agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 12 e 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,

— nell'obbligare al pagamento di un tributo speciale, con l'adozione della legge n. XCIV del 2010, sull'imposta speciale che grava su determinati settori di attività (az egyes ágazatok terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény), le imprese che prestano servizi di telecomunicazioni nel contesto di un'autorizzazione generale,

— nel non aver debitamente notificato agli interessati l'intenzione di modificare le autorizzazioni generali, i diritti e le condizioni [d'uso o di installazione], e nel non aver concesso alle parti interessate il termine sufficiente affinché potessero esprimere la propria posizione in merito alle modifiche proposte;

- 2) condannare l'Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La legge n. XCIV del 2010, sull'imposta speciale che grava su determinati settori di attività (az egyes ágazatok terhelő különadóról szóló 2010. évi XCIV. törvény) ha introdotto un nuovo tributo, denominato imposta speciale, a carico di tre settori principali dell'economia ungherese — le attività di commercio al dettaglio, le attività di telecomunicazioni e la totalità delle attività imprenditoriali di fornitura di energia — al cui pagamento sono tenuti gli interessati nel corso di tre anni consecutivi sulla base del loro volume d'affari al lordo delle imposte.

La Commissione deduce i seguenti motivi e argomenti a sostegno della propria domanda di dichiarazione di inadempimento:

La direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio indica che il suo obiettivo è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione dei regimi di autorizzazione. A tale scopo la direttiva conferma la determinazione del legislatore a che i regimi di autorizzazioni generali non distorcano la concorrenza o creino ostacoli per l'ingresso sul mercato.

La direttiva prevede norme relative ai procedimenti di autorizzazione e al contenuto delle autorizzazioni nonché alla natura e alla portata degli oneri economici esigibili per i procedimenti menzionati. Ai sensi dell'articolo 12 i diritti amministrativi che si impongono ai servizi di comunicazione elettronica possono coprire complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e di determinati obblighi specifici nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative.

Per quanto riguarda l'imposta speciale, sui servizi di comunicazione elettronica, oltre ai diritti amministrativi e ai diritti per il controllo — gravano altri oneri economici, che, tuttavia, diversamente da quanto disposto all'articolo 12 della direttiva, non sono destinati a finanziare i costi amministrativi connessi al regime di autorizzazione generale, ma risultano invece diretti a coprire i costi delle finanze pubbliche dello Stato ungherese.

A giudizio della Commissione, l'imposta speciale istituita ha la natura di un onere gravante sui servizi di comunicazione elettronica nell'ambito dell'autorizzazione generale, aumenta in modo significativo l'onere finanziario sostenuto dai fornitori di detto servizio, ostacola la libera circolazione dei servizi di telecomunicazioni ed è diretta a finanziare i costi non ammessi dalla direttiva, e tale obiettivo, in quanto tale, è incompatibile con il menzionato articolo 12.

Infine, la Commissione reputa che l'Ungheria non abbia adeguatamente comunicato agli interessati la sua intenzione di modificare le autorizzazioni generali nonché i diritti e le condizioni [di uso o di installazione] e che non abbia concesso un termine sufficiente affinché le parti interessate potessero manifestare la propria posizione in merito alle modifiche proposte. Operando in questo modo, l'Ungheria non si è conformata agli obblighi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 14 della direttiva.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 18 ottobre 2012 — Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(Causa C-466/12)

(2012/C 379/31)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrenti: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madeleine Sahlman, Pia Gadd

Convenuto: Retriever Sverige AB

Questioni pregiudiziali

1) «Se il fatto che un soggetto diverso dal titolare del diritto d'autore su una determinata opera fornisca un collegamento cliccabile alla stessa sulla propria pagina web si configuri

come comunicazione al pubblico dell'opera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁽¹⁾.

- 2) Se sia rilevante, ai fini della soluzione della prima questione, il fatto che l'opera alla quale rimanda il collegamento si trovi su una pagina web su Internet accessibile a chiunque senza limitazioni oppure che l'accesso sia in qualche modo limitato.
- 3) Se, ai fini della soluzione della prima questione, si debba distinguere il caso in cui l'opera, dopo che l'utente ha cliccato il collegamento, è presentata su un'altra pagina web [Or. 6] da quello in cui, dopo che l'utente ha cliccato il collegamento, l'opera è presentata con modalità tali da offrire al cliente l'impressione di restare sulla stessa pagina web.
- 4) Se uno Stato membro possa stabilire una maggiore tutela del diritto esclusivo dell'autore includendo nella nozione di comunicazione al pubblico più forme di messa a disposizione di quante stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione».

⁽¹⁾ GU L 167, pag. 10.

Ordinanza del presidente della Corte del 14 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Judecătoria Timișoara — Romania) — SC Volksbank România SA/Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor CRPC ARAD TIMIȘ

(Causa C-47/11) ⁽¹⁾

(2012/C 379/32)

Lingua processuale: il rumeno

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 113 del 9.4.2011.